

TI_GERICHTE 11.1995.25 vom 27. Dezember 1994

TI Tribunale d'appello, 1994-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.25_d19941227

FR: TI_GERICHTE 11.1995.25 du 27 décembre 1994

IT: TI_GERICHTE 11.1995.25 del 27 dicembre 1994

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante ha presentato il 24 aprile 1995 un'istanza di intersecazione, intesa a ottenere lo stralcio di diverse frasi contenute nelle osservazioni del 27 febbraio 1995. Giusta l'art. 68 CPC, le parti (e i loro patrocinatori) hanno il dovere di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive (cpv. 1) e se le contumelie si trovano in allegati scritti il giudice le interseca (cpv. 2). Le frasi indicate nell'istanza di intersecazione superano i limiti della convenienza e contengono espressioni offensive, che non possono essere ammesse nemmeno in una procedura giudiziaria. La Camera ha già avuto occasione di ricordare ai legali delle parti, nella sentenza 4 giugno 1993 (inc. _____/92, consid. 7), che era opportuno astenersi da espressioni e commenti inopportuni. Nel caso concreto, per esempio, la frase "Le tare psico-fisiche del marito, di cui diremo in seguito, chiariscono di fatto certe sue altrimenti inspiegabili manipolazioni della verità atte ignobilmente a mascherare comprovate e scientificamente appurate proprie carenze, senza alcun dubbio da annoverare fra le preponderanti incisive cause del fallito matrimonio" (pag. 4) è offensiva, non è suffragata da alcuna risultanza di causa ed è inammissibile. Altrettanto dicasi delle frasi in cui l'appellante viene tacciato di comportamento vigliacco (pag. 3), di travisare manifestamente la realtà (pag. 5) di avere la "perfida consapevolezza di inquinare il valore probatorio" (pag. 6), di essere al livello di Totò Riina (pag. 13) e di essersi comportato in modo meschino e falso (pag. 14, 15, 19). A prescindere dalle valutazioni morali sul comportamento tenuto dall'appellante in occasione della vendita della casa alla sorella, i toni delle citate frasi sono eccessivi e non possono essere tollerati. L'istanza di intersecazione deve quindi essere accolta e il legale dell'appellata viene invitato a moderare in futuro i toni dei propri allegati.

E. 2

Nelle osservazioni del 27 febbraio 1995 la convenuta chiede l'assunzione di prove supplementari, quali la perizia psichiatrica della controparte e l'audizione testimoniale di alcuni medici. Il giudice può ordinare d'ufficio, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, l'assunzione delle prove di cui all'art. 88 lett. a, b, c CPC (art. 322 CPC). L'appellata ammette esplicitamente nelle osservazioni del 27 febbraio 1995 (pag. 4 e 5) di aver rinunciato in prima sede a un'istruttoria sullo stato psico-fisico dell'appellante. Nella misura in cui le nuove prove dovrebbero vertere sulla disunione dei coniugi, le affermazioni della convenuta sulle turbe psico-fisiche dell'attore e la richiesta di assumere nuove prove, mai offerte davanti al primo giudice (verbale di udienza preliminare del 18 settembre 1992, pag. 18 e 19) sono improponibili in questa sede, visto il chiaro tenore dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Un complemento di istruttoria non si giustifica neppure

nell'ambito del diritto di visita relativo ai figli, ancorché soggetto al principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii), poiché gli accertamenti eseguiti dal Pretore appaiono esaurienti. Ne consegue che la richiesta della parte appellata non può trovare accoglimento.

E. 3

La pronuncia del divorzio fra le parti non è stata oggetto di appello ed è di conseguenza passata in giudicato. Sono per contro contestate le conseguenze accessorie. Il Pretore ha pronunciato il divorzio per colpa preponderante della moglie, ma ha ritenuto che al marito fosse ascrivibile una concolpa causale della disunione e ha pertanto respinto la richiesta di riconoscimento di un'indennità per torto morale ai sensi dell'art. 151 cpv. 2 CC.

L'appellante censura tale conclusione, in quanto egli sarebbe coniuge innocente considerato sia il suo comportamento nei confronti dei figli e nella conduzione dell'economia domestica, sia la relazione adulterina intrecciata dalla moglie. L'azione di riparazione morale prevista dall'art. 151 cpv. 2 CC non differisce sostanzialmente da quella generale prevista dall'art. 49 CO. La sola differenza è data dal fatto che la prima prevede l'innocenza del richiedente. Le altre condizioni richieste sono l'esistenza di un torto morale, la colpa e un legame di causalità fra i fatti che hanno determinato il divorzio e la sofferenza subita (Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4 a ed., Berna 1996, n. 779 e segg.; Bühler/Spühler, *Berner Kommentar*, ad art. 151 CC, n. 16, n. 77 e segg.). a) Il Pretore ha ravvisato una concolpa del marito nella disunione per le eccessive economie da lui imposte alla famiglia, il suo impegno per i propri svaghi nel tempo libero a scapito dei familiari e infine una rigidità nell'educazione dei figli. Egli si è fondato essenzialmente sul tenore delle testimonianze rese da parenti delle parti che, a volte, arrivano a contraddirsi palesemente: "Mio fratello per quanto ho potuto vedere io si occupava benissimo dei suoi figli che spesso teneva da solo per i fine settimana e la sera. È un padre che tutti i figli vorrebbero avere. Di mia cognata come madre non posso dire niente" (teste _____, verbale 8 luglio 1993, pag. 32). Così la sorella dell'appellante, mentre il padre della controparte ha dichiarato che "(...) per quanto ho potuto constatare io mia figlia ha sempre allevato i suoi figli in modo esemplare. Per contro almeno in parte non posso condividere il sistema di educazione adottato dal marito. Secondo me usava metodi troppo violenti. Si trattava di percosse che a me parevano eccessive" (teste _____, verbale del 8 luglio 1993, pag. 28). Nel corso del suo interrogatorio formale l'attore ha dichiarato di "non aver mai picchiato il figlio _____ nel senso di dargli delle botte. Gli ho dato ogni tanto qualche sberla, ciò che ritengo che un padre possa normalmente dare" (interrogatorio formale di _____, del 23 marzo 1993, pag. 22). Il Pretore, nella lettera inviata ai patrocinatori delle parti per informarle dell'esito del colloquio avuto con _____, afferma infine come "(...) il padre non sia mai andato oltre quelle percosse che caratterizzano un normale rapporto tra genitori e prole" (cfr. lettera del 25 giugno 1992, pag. 2). Sulla base di queste risultanze istruttorie non si vede come si possa sostenere che il marito ha avuto una concolpa nella disunione, per di più causale, quando agli atti manca ogni indicazione circa le ripercussioni sul legame matrimoniale del comportamento verso i figli a lui rimproverato. b) Non è contestato che i coniugi avessero problemi finanziari, tanto che la moglie ha chiesto a più riprese denaro ai propri genitori (cfr. teste _____ o, verbale cit. pag. 27) e anche il marito ha ricevuto aiuti dai propri genitori (cfr. teste _____, verbale 24 novembre 1993, pag. 36 e seg.). L'istruttoria non ha tuttavia consentito di chiarire per quale motivo lo stipendio del marito non era sufficiente. Con ogni verosimiglianza queste difficoltà erano causate, oltre

che dai costi per il normale mantenimento della famiglia, anche da quelli relativi alla costruzione della casa (doc. H1 e segg.; doc. C relativo all'inc. no. _____/90, procedimento cautelare) e all'acquisto dei mobili e dell'arredamento (doc. L1 e segg.). Lo sforzo di economia del marito, forse anche plateale in talune sue manifestazioni, non era quindi gratuito e vessatorio, ma trovava le sue origini nella necessità di far quadrare i conti del bilancio familiare. c) Né può essere considerata una colpa causale l'attività sportiva praticata dal marito. A questo proposito è emerso dalle deposizioni del suocero e del cognato che egli si dedicava al tiro e allo sci di fondo e che si assentava da casa per gli allenamenti, le maratone sciistiche e i corsi militari (di ripetizione, tattici e tecnici). Nulla è però dato di sapere sulla frequenza di tali assenze e non risulta che la moglie e i figli si fossero lamentati di essere trascurati. L'istruttoria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non consente pertanto di ritenere sufficientemente provata una concolpa dell'attore nel fallimento dell'unione coniugale. Di conseguenza, occorre esaminare se siano dati gli altri requisiti per la concessione di un'indennità per torto morale. L'attore doveva in particolare dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità fra l'adulterio commesso dalla moglie e la sofferenza che ne è derivata (Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., n. 78). Quest'ultimo fattore deve poi essere di una tale gravità da superare il grado di sofferenza che può (e deve) essere richiesto ad un coniuge nella vita di coppia (JdT 1977 III 63). L'appellante non è riuscito nell'onere della prova che gli incombeva, essendosi limitato all'affermazione generica, non suffragata da alcuna prova, che lo choc subito in seguito alla scoperta della relazione extraconiugale intrecciata dalla moglie è stato grande. Egli ricorda invero l'episodio relativo a un intervento chirurgico che lo avrebbe privato della possibilità di rifarsi un'altra famiglia. A prescindere dal fatto che a tale intervento l'attore si è sottoposto volontariamente e in piena coscienza di tutte le conseguenze, anche per tale episodio, avvenuto per altro parecchi anni prima dell'adulterio muliebre, subito dopo la nascita di _____, non esistono agli atti riscontri probatori che dimostrino l'esistenza di un torto morale. Si deve di conseguenza concludere che a ragione il Pretore ha negato all'attore l'indennità richiesta ai sensi dell'art. 151 cpv. 2 CC.

E. 4

a ed., n. 25.21). Solo nella misura in cui il genitore affidatario decida di coinvolgere l'altro nelle decisioni più importanti (DTF 117 II 528 e segg. e rif.) è possibile avere una forma di compartecipazione - ancorché meramente interna - dell'autorità parentale nel senso auspicato dall'appellante. Nel caso concreto la convenuta non ha mostrato alcuna disponibilità in tal senso e l'esistenza di rapporti conflittuali fra i genitori (come dimostra il tono offensivo dei rispettivi allegati in questa sede) sconsiglierebbe in ogni caso simile soluzione, anche nell'ipotesi in cui fosse giuridicamente possibile. L'appello su questo punto deve pertanto essere respinto.

E. 5

Il Pretore ha concesso al padre un diritto di visita di una giornata ogni due settimane, escludendo, almeno per il momento, la possibilità di pernottamento dei figli presso di lui. L'appellante chiede di esercitare il diritto di visita un fine settimana intero ogni quindici giorni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, durante le vacanze estive per due settimane e due giorni, alternativamente, durante le ferie natalizie e pasquali, così come era stato deciso nel corso della procedura provvisoria. Il primo giudice ha limitato il diritto di visita del padre dopo un'approfondita istruttoria, nel corso della quale ha pure sentito il ragazzo. Non è quindi necessario completare gli accertamenti con nuove audizioni

o con l'acquisizione agli atti di nuovi documenti, come sembra sostenere l'appellata nelle osservazioni del 27 febbraio 1995. Non è nemmeno compito della Camera valutare dal profilo penale le affermazioni contenute nel gravame, come chiede la convenuta. L'autorità civile di seconda sede deve unicamente statuire sulle censure dell'appellante. Se da un lato il genitore cui i figli non sono affidati ha diritto di mantenere con loro le relazioni dettate dalle circostanze (art. 273 CC) dall'altro, qualora il bene dei figli possa essere pregiudicato, tale diritto può essere negato o revocato (art. 274 cpv. 2 CC; DTF 118 II 24). Il diritto di visita non è riconosciuto unicamente in base all'interesse del figlio, ma anche a quello del genitore non affidatario. In effetti, nel suo caso, si tratta di un diritto della personalità (art. 28 CC) del quale egli non può essere privato se non per gravi motivi (Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., n. 838;). Nel caso concreto, il primo giudice ha accertato una forte avversione del figlio _____ (e verosimilmente della figlia _____) nei confronti del padre (lettera del Pretore alle parti del 25 giugno 1992) motivata soprattutto dalla situazione conflittuale che ha accompagnato i rapporti fra i genitori e dal comportamento assunto dal padre in occasione della vendita della casa familiare alla sorella, avvenuta all'insaputa di moglie e figli, poco prima che il Pretore decretasse la restrizione del diritto di disporre del marito sull'abitazione. Anche volendo prescindere dalla lettera scritta dai figli al padre il 28 settembre 1994 (che di questi ultimi riporta solo la firma) si deve tenere conto dello stato d'animo dei ragazzi nei confronti dell'appellante. La convivenza della madre con un altro uomo non ha suscitato, almeno nel figlio _____, alcuna reazione negativa, né si è potuto constatare, dagli atti, una qualsiasi prova del fatto che i figli avrebbero subito un "lavaggio del cervello" da parte della madre a discapito della figura del padre, come questi sostiene. Il Pretore ha giustamente rilevato come non sussistono nella fattispecie gli estremi per sopprimere totalmente il diritto di visita al padre e ha ritenuto più opportuno limitare lo stesso esortando comunque l'attore a fare ogni sforzo affinché, nel periodo che gli è concesso, egli riallacci un legame con i propri figli. Se vi saranno miglioramenti, eventuali estensioni del diritto di visita potranno essere valutate nell'ambito di un'azione di modifica della sentenza di divorzio, qualora i genitori non giungano a un accordo (art. 157 CC). Allo stato attuale delle cose, tuttavia, il diritto di visita disciplinato dal primo giudice risulta appropriato all'insieme delle relazioni attualmente esistenti con i figli, pacificamente conflittuali.

E. 6

L'appellante chiede che il contributo alimentare a favore dei figli venga stabilito nella misura fissata con l'assetto provvisorio, ovvero in fr. 731,50 per ciascuno di essi, comprensivo degli assegni familiari. Egli sostiene che il suo stipendio non è stato adeguato al rincaro dopo il gennaio 1995 e che l'importo di fr. 731,50 tiene già conto delle future esigenze della prole. A prescindere dal fatto che il decreto cautelare cui si richiama l'appellante è stato modificato dalla Camera con sentenza 4 giugno 1993 e che i contributi alimentari provvisori per _____ e _____ sono stati fissati in fr. 770.-, rispettivamente fr. 730.-, l'argomentazione non può essere condivisa. Il Pretore ha calcolato i contributi a favore dei figli tenendo conto delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù di Zurigo, cui questa Camera fa capo adattandole al caso concreto in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). L'autorità di seconda istanza non è vincolata alle decisioni del primo giudice e può ridurre o aumentare il contributo alimentare per la prole (DTF 118 II 94), così come può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel , Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 seg.). Il principio

inquisitorio non esonera tuttavia la parte in causa, specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e non impone al giudice di rimediare a negligenze istruttorie (DTF 111 Ib 284 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 420 n. 2). Nella fattispecie l'asserita mancanza di un adeguamento dello stipendio al rincaro non è stata suffragata da alcuna prova, l'appellante essendosi limitato a dichiarare la propria disponibilità qualora "il giudice delegato dovesse chiamarlo, come usa fare, per valutare la fattispecie in vista della redazione della sentenza d'appello" (appello pag. 10). La prassi di cui si prevale l'appellante, risalente forse a tempi remoti, è ignota a questa Camera. Dal punto di vista procedurale esiste la possibilità di indire un dibattimento orale, a discrezione della Camera (art. 324 CPC), che non l'ha ritenuto necessario nella fattispecie, il giudizio potendo essere emanato sulla base degli atti. Il Pretore non ha invero motivato nella sentenza impugnata i calcoli eseguiti per giungere alla determinazione dei contributi alimentari per i figli, ma è verosimilmente partito dai dati relativi alle precedenti procedure provvisionali, sia per il reddito dei genitori che per i rispettivi fabbisogni. L'appellante non spende una parola per rimettere in discussione tali cifre, limitandosi a far valere la mancata indicizzazione del suo stipendio dopo il 1995. Di tale elemento il primo giudice ha tuttavia tenuto conto nella clausola relativa all'indicizzazione dei contributi alimentari, limitata alla percentuale di rincaro riconosciuta dalla Confederazione ai propri funzionari. Agli atti non vi sono elementi per ritenere che lo stipendio dell'appellante non gli consente di provvedere ai figli nella misura stabilita dal Pretore. Anzi, la retribuzione mensile dell'appellante è migliorata dopo il 1993, verosimilmente per effetto degli scatti automatici previsti nella scala delle retribuzioni del personale federale. I conteggi mensili di stipendio del 1994 figuranti agli atti (doc. ZZZ) indicano infatti uno stipendio mensile netto di fr. 6'400.-, cui va aggiunta la tredicesima mensilità, mentre al momento in cui furono emanati i decreti cautelari cui si riferisce l'attore lo stipendio mensile netto era di fr. 5'400.- oltre la tredicesima (inc. n. ___/90). Il reddito dell'appellante è quindi addirittura migliorato in termini reali dall'epoca in cui fu deciso il contributo alimentare provvisorio. Si può pertanto ritenere, in queste circostanze, che la determinazione dei contributi alimentare per i figli operata dal Pretore in base alle note raccomandazioni sia adeguata alla situazione dei figli e del genitore debitore. Non vi sono quindi elementi che possano indurre a un complemento di istruttoria, tanto più che il ricorso alle indagini d'ufficio, secondo l'art. 420 CPC, è previsto solo per le informazioni che non sono accessibili alla parte che le invoca (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 420 n. 7). L'appellante non può quindi pretendere di prevalersene, poiché avrebbe potuto dimostrare senza alcuna difficoltà, già in prima sede, che il suo stipendio era rimasto invariato dal 1993 in poi. Non avendo fatto fronte all'onere della prova che gli incombeva, non può ora rimettere in discussione la decisione pretorile, che appare adeguata e nell'interesse dei figli.

E. 7

L'appellante censura anche lo scioglimento del regime matrimoniale operato dal Pretore. Quest'ultimo ha infatti attribuito alla convenuta l'importo di fr. 110'000.-, pari alla metà del valore netto della casa monofamiliare (considerata quale acquisto), che sorge sulla particella n. _____ RFD di _____, abitazione coniugale fino alla fine del 1990, venduta nel marzo 1992 alla sorella dell'appellante. L'attore sostiene che la casa sarebbe stata costruita grazie a un mutuo ipotecario gravante il fondo n. _____ RFD _____, suo bene proprio. Per tale motivo anche la casa edificata sul terreno deve essere inserita nella stessa massa di beni, in quanto finanziata interamente da beni propri dell'appellante. La tesi è fondata. Il fondo su cui sorge la casa occupata in precedenza dalle

parti è stato donato all'appellante dal proprio padre il 19 aprile 1977 e il relativo trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 21 aprile successivo (v. doc. C1 e segg.), ossia prima del matrimonio, celebrato il 9 settembre 1977. Il fondo costituisce pertanto un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC). Lo stabile edificato sulla part. _____RFD di _____ ne segue la sorte, in virtù del principio dell'accessione (art. 667 cpv. 2 CC). La costruzione di uno stabile su un terreno già attribuito a una massa configura un miglioramento di tale bene, ma non ne muta l'attribuzione alla massa dei beni propri (P. Piotet , Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, Berna 1986, pag. 73). Neppure il fatto che la costruzione dell'abitazione è stata finanziata da un istituto bancario dapprima mediante un credito di costruzione e poi con tre mutui ipotecari di complessivi fr. 235'000.– (doc. H1 e segg.) cambia la situazione giuridica dell'immobile, poiché nel caso concreto non è contestato che il debito ipotecario grava il fondo n. _____RFD di _____, ossia il bene proprio (art. 209 cpv. 2 CC). Anche il fatto che il pagamento degli interessi ipotecari è avvenuto, da quanto sembra doversi desumere dagli atti, mediante lo stipendio del marito, è irrilevante per l'attribuzione dell'immobile alla massa degli acquisti. Riservato il caso dell'art. 199 cpv. 2 CC – che qui non ricorre – gli interessi ipotecari gravanti un bene proprio incombono infatti alla massa degli acquisti senza diritto a un compenso (P. Piotet , op. cit., pag. 79 e 80, Deschenaux/Steinauer , Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, § 20 B IV pag. 260 e 261, § 24 B III pag. 320 e 321), tanto più che l'immobile era destinato ad abitazione familiare e i suoi costi rientravano pertanto nel mantenimento previsto dall'art. 163 CC. Diverso è il caso per gli ammortamenti del debito ipotecario, che incombono di regola al bene gravato. Nella misura in cui gli ammortamenti del debito gravante la particella n. _____RFD di _____ sono avvenuti mediante lo stipendio del marito – e quindi con gli acquisti – la massa degli acquisti dell'appellante ha diritto a un compenso verso la sua massa dei beni propri (Deschenaux/Steinauer , op. cit., loc. cit). Ne discende che la particella n. _____RFD di _____ costituisce un bene proprio del marito nella sua integralità, ma che la massa dei suoi acquisti ha diritto a un compenso per l'investimento apportato al bene proprio con l'ammortamento del debito ipotecario.

E. 7.1

È confermato l'ordine all'Ufficiale dei registri del Distretto di Bellinzona di annotare nel Registro fondiario, a carico della particella n. _____RFD del Comune di _____ proprietà di _____, via _____, _____ e a favore di _____, _____, il sequestro del credito di fr. 151'500.– garantito dall'ipoteca legale del venditore di uguale ammontare, iscritta a favore di _____, _____, limitatamente all'importo di 35'835.–. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. II. La domanda di intersecazione dell'appellante è accolta e dalle osservazioni del 27 febbraio 1995 sono stralciate tutte le frasi indicate nell'istanza 24 aprile 1995. III. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 1'000.– b) spese Fr. 50.– Fr. 1'050.– sono posti a carico dell'appellante in ragione di 1/3 e a carico dell'appellata per 2/3. _____ rifonderà inoltre ad _____ l'importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili ridotte di appello. IV. Intimazione a: – _____; – avv. _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente _____ La segretaria _____

E. 8

Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestatato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione (art. 209 cpv. 3 CC). Per valore dei beni si intende il valore venale (art. 211 CC per analogia; Deschenaux/Steinauer, op. cit., § 27 C III pag. 345-346). Al momento della costruzione della casa monofamiliare il terreno dell'appellante valeva fr. 132'160.– (perizia giudiziaria Germann). Il primo giudice ha accertato che la costruzione non era costata fr. 299'781.– come indicato dall'attore all'autorità fiscale (doc. H25) poiché in realtà dovevano essere dedotti fr. 42'900.– di fatture varie non pagate, così che il costo effettivo era di fr. 257'881.– (recte: 256'881.–) e tenuto conto dei capitali versati dalla Banca _____, in fr. 235'000.–, i beni propri del marito consumati nella costruzione ammontavano a fr. 21'881.–. L'appellante contesta quest'ultimo importo, sostenendo che il Pretore è incorso in un errore di calcolo. La censura non regge. La sentenza impugnata contiene invero a pagina 18 un evidente errore di battitura, poiché il costo effettivo della costruzione è di fr. 256'881.– (fr. 299'781.– dedotti fr. 42'900.–) e non di fr. 257'881.–. Deducendo dal costo effettivo il capitale di fr. 235'000.– mutuato dalla Banca _____ si ottiene l'importo di fr. 21'881.–, come appunto accertato dal Pretore. Come che sia il quesito è ininfluenza per il presente giudizio, poiché come si è visto in precedenza la particella n. _____ RFD di _____ è da considerare bene proprio del marito nella sua integrità, riservato un compenso alla massa degli acquisti per il pagamento degli ammortamenti. Il valore venale dell'investimento ammonta a fr. 389'041.– (fr. 132'160.– valore del terreno più fr. 256'881.– costo effettivo della costruzione). Nel marzo 1992, quando l'attore ha venduto il fondo alla propria sorella (rogito n. _____ del 25 marzo 1992, contenuto nel fascicolo grigio "richiami") gli oneri ipotecari gravanti il bene ammontavano a fr. 248'500.–. Oltre all'iniziale mutuo ipotecario di complessivi fr. 235'000.–, non è contestato che l'attore ha successivamente gravato il bene per ulteriori fr. 49'500.– nel settembre 1989 per finanziare l'acquisto di beni propri (sentenza del 27 dicembre 1994, n. 13 pag. 19). Ne risulta che al momento dello scioglimento del regime dei beni, ossia il 7 gennaio 1991, data dell'esperimento di conciliazione, il debito ipotecario gravante il bene proprio è stato diminuito di fr. 36'000.–. Tenuto conto che al momento della costruzione il valore dell'immobile era di fr. 389'041.– la massa degli acquisti maritali ha partecipato all'investimento in favore dei beni propri nella misura del 9,25%. Secondo la perizia giudiziaria il valore venale dell'immobile nel febbraio 1991 era di fr. 776'400.– (comprensivo del terreno e dell'abitazione) e la massa degli acquisti ha di conseguenza diritto a un compenso pari al 9,25% di tale importo, ossia a fr. 71'665,10, arrotondato in fr. 71'670.–. Questa somma corrisponde all'attivo netto della massa degli acquisti, i debiti ipotecari essendo a carico dei beni propri dell'appellante. La somma spettante alla moglie a liquidazione del regime matrimoniale (art. 215 cpv. 1 CC) ammonta pertanto a fr. 35'835.– e l'appello sulla liquidazione del regime matrimoniale deve essere accolto in tale misura. L'appellante chiede inoltre che gli interessi sull'importo dovuto decorrano dalla data della crescita in giudicato della sentenza e non dal 1° gennaio 1995, come deciso dal Pretore. La censura è infondata. I crediti derivanti dalla partecipazione agli acquisti sono immediatamente esigibili al momento della liquidazione del regime matrimoniale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 399 in fine), ossia in caso di azione di divorzio il giorno dell'emanazione della sentenza (art. 214 cpv. 1 CC; DTF 121 III 154 consid. 3a con riferimenti), salvo casi particolari che qui non ricorrono. La scelta del

Pretore di far decorrere gli interessi di ritardo dal 1° gennaio 1995, lungi dall'essere arbitraria, risulta ancora favorevole all'appellante e l'appello si rivela infondato su questo punto.

E. 9

Il Pretore ha infine attribuito alla convenuta fr. 9'000.–, pari alla liquidazione del suo fondo di previdenza, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 CC. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice nella decisione impugnata, tale importo non è stato messo a disposizione della famiglia e nulla è di conseguenza dovuto alla convenuta. L'argomentazione è fondata. In effetti l'appellata non ha minimamente provato la sua affermazione di aver messo a disposizione della famiglia tale importo, come ha esplicitamente ammesso nelle conclusioni del 20 ottobre 1994 (pag. 20). Il Pretore, riscontrata l'assenza di prove al riguardo, si è limitato a dichiarare fondata la pretesa. A torto. L'appellante ha invero riconosciuto che la moglie aveva ritirato dalla propria cassa pensione l'importo di fr. 9'000.– al momento della cessazione dell'attività lucrativa, ma ha altresì addotto che essa lo aveva speso per l'acquisto di parte del corredo e di una pelliccia. In presenza di contestazioni della controparte la pretesa doveva essere provata e il fallimento dell'onere probatorio, pacificamente ammesso dalla convenuta, come si è visto, comporta la reiezione della sua domanda. La circostanza – provata – che la convenuta abbia ripetutamente chiesto denaro ai propri genitori ancora non basta a provare che l'importo rivendicato è stato messo a disposizione della famiglia. L'appello deve dunque essere accolto su questo punto.

E. 10

Il Pretore, in accoglimento della richiesta avanzata dalla convenuta, ha garantito il credito della liquidazione del regime dei beni, tramite il sequestro dell'importo di fr. 151'000.– che _____ vanta nei confronti della sorella a causa della vendita dell'abitazione coniugale. L'appellante chiede che tale importo sia limitato al controvalore della somma riconosciuta nella liquidazione dei beni e che i relativi interessi decorrano dal giorno della crescita in giudicato della sentenza. La richiesta è fondata. La restrizione della facoltà di disporre rientra fra i provvedimenti che possono essere decretati in applicazione dell'art. 178 CC al fine di garantire una corretta liquidazione dei beni, rispettivamente per assicurare le pretese derivanti da tale liquidazione (Deschenaux/Steinauer , op. cit., pag. 147 e segg.; Hausheer/Reusser/Geiser , op. cit. , ad art. 178 CC, n. 20). La richiesta di blocco del credito vantato dal marito nei confronti della sorella deve essere confermata limitatamente al credito effettivamente risultante dallo scioglimento del regime matrimoniale. Non esiste infatti alcun valido motivo per bloccare un importo superiore a quello di fr. 35'835.– dovuto dall'appellante.

E. 11

Gli oneri processuali seguono, di principio la soccombenza (art. 148 CPC). L'appellante vede parzialmente riconosciute le sue pretese per quanto concerne la liquidazione del regime matrimoniale e per la limitazione dell'importo sottoposto a confisca, ma è soccombente sulle rimanenti censure. Vista la percentuale di successo rispetto al complesso della sentenza di prima sede, non occorre modificare la ripartizione degli oneri processuali decisa dal Pretore. In questa sede, per contro, le rispettive soccombenze giustificano una ripartizione degli oneri processuali in ragione di 1/3 a carico dell'appellante e di 2/3 a carico dell'appellata, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili ridotte di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 6. A titolo di liquidazione del regime dei beni, _____ verserà a _____ la somma di fr. 35'835.-, oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 1995. 7. È ordinato il sequestro del credito vantato da _____ nei confronti della sorella _____ in _____ limitatamente all'importo di fr. 35'835.-, ritenuto che di detto credito _____ ed i suoi debitori potranno disporre soltanto con il consenso di _____ o del Pretore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.